

REGOLAMENTO PER I CONTRATTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della società FORLIFARMA S.p.A.
2. Il presente Regolamento disciplina dunque le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (*“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* - di seguito denominato “Codice”), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario e dei principi indicati nel citato D.Lgs. 50/2016.
3. Trovano, altresì, applicazione il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto ad oggi in vigore, nonché le Linee Guida A.N.AC. ed i decreti ministeriali adottati in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, nella misura in cui rimangono in vigore nelle more dell'adozione del regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27 octies, del D.lgs. n. 50/2016.
4. In ragione di quanto previsto all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, FORLIFARMA ha, quindi, ritenuto opportuno predisporre **un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie.**
5. Il presente Regolamento si applica alla attività negoziale di FORLIFARMA finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.
6. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016:
 - *Codice*: Decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.

-*Impresa* (FORLIFARMA): il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.

- *DG*: Direttore Generale.

- *A.U.*: Amministratore Unico.

-*Lavori*: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall'Impresa.

-*Forniture*: beni strumentali o di consumo acquisiti dall'Impresa per i propri bisogni.

-*Servizi*: prestazioni di terzi acquisite dall'Impresa per i propri bisogni.

-*Elenchi di operatori*: elenco di fornitori e prestatori di servizi dell'Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.

- *Indagine di mercato*: Avviso, pubblicato anche ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, da rendere noto prima dell'indizione di una gara ad invito per selezionare gli operatori da invitare.

-*Procedura negoziata*: procedura di gara in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

7. Il presente Regolamento non si applica comunque:

- agli appalti e concessioni che siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui agli artt. 17, 17 bis e 18 del D.Lgs. 50/2016;
- agli appalti e concessioni tra enti e amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- agli appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- agli appalti e concessioni aggiudicati ad un'impresa collegata di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- agli appalti e concessioni per attività direttamente esposte alla concorrenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 50/2016;
- agli appalti e concessioni di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 50/2016;
- agli appalti per le attività indicate all'art. 10 del D.Lgs. 50/2016.

8. Le previsioni del presente Regolamento non si applicano inoltre agli impegni di spesa di cui all'Allegato A al presente Regolamento, per i quali è facoltà di FORLIFARMA prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale.

9. Il presente Regolamento, per quanto compatibile, si applica altresì all'acquisto di prodotti farmaceutici dai magazzini individuati da FORLIFARMA.

10. Il presente Regolamento non si applica ai beni dichiarati "infungibili e/o esclusivi": si intendono "**infungibili**" i beni (farmaci, dispositivi medici e diagnostici e altro materiale sanitario, sia di consumo corrente che durevole) non analoghi ad altri, né per utilità, né per valore e, quindi, non intercambiabili con altri.

Con particolare riferimento al campo sanitario, l'infungibilità attiene alla mancanza di un'alternativa diagnostica, terapeutica o tecnica; attiene, cioè, ad aspetti funzionali o di risultato, strettamente connessi alla crescente personalizzazione delle cure, quale imprescindibile condizione di efficacia e di risultato delle stesse; l'**esclusività**, invece, attiene a prodotti e/o beni che, per ragioni tecniche - in quanto in possesso di caratteristiche tecniche uniche, imprescindibili per il successo delle attività diagnostiche e terapeutiche -, nonché per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi (in quanto protetti da brevetti o privative industriali), possono essere forniti da un operatore economico determinato.

Art. 2 – Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività di FORLIFARMA, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, FORLIFARMA è tenuta ad agire in aderenza:

- a) al principio di economicità, comportante l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, comportante la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, comportante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- d) al principio di correttezza, comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, comportante l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, comportante una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, comportante la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, comportante l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, anche in base a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento unico di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.lgs. 50/2016, comportante il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, comportanti la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, anche in base a quanto disposto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 15, adottate con delibera del Consiglio n. 494 del 5 giugno 2019, comportante l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. I concorrenti devono essere informati della circostanza che FORLIFARMA ha adottato il modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01 e ne devono accettare le regole.

4. FORLIFARMA, nelle procedure di acquisto di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto del piano triennale della trasparenza, adottato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del piano triennale di prevenzione della corruzione, adottato ai sensi della L. 190/2012.

5. Nelle procedure esperite in base al presente Regolamento non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.

6. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di FORLIFARMA all'adempimento.

7. Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di riportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.

8. Il valore di un appalto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere la disciplina prevista del Codice per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.

9. Analogamente, salvo comprovate e motivate esigenze nonché per l'approvvigionamento di beni o servizi necessari al funzionamento di FORLIFARMA i cui prezzi sul mercato siano soggetti a una costante fluttuazione, non sono consentiti affidamenti per periodi inferiori all'anno di servizi o forniture aventi carattere continuativo. Non sono considerabili frazionamenti: l'assunzione di lavori, o parte di essi, in amministrazione diretta, ovvero con materiali e mezzi propri di FORLIFARMA, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio di FORLIFARMA, o eventualmente assunto per l'occasione.

10. Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indizione delle procedure e relativi esiti.

Art. 3 – Soglie e metodo di calcolo del valore stimato dell'affidamento

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:

Euro 221.000,00	per gli appalti di forniture e di servizi
Euro 5.548.000,00	per gli appalti di lavori

2. Il riferimento al valore delle predette soglie, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si deve intendere aggiornato in modo automatico ad ogni eventuale variazione dei rispettivi importi.
3. Il valore dell'appalto da stipulare è calcolato considerando l'importo massimo di spesa stimato, al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o premio previsti in favore degli appaltatori.
4. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.
5. Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
6. In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti.
7. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
 - a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 - c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
 - d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
8. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Soglie per le procedure di gara e per le procedure mediante procedure ad invito

1. FORLIFARMA, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:

Importi	Forniture e Servizi	Poteri	Nomina Commissione
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G. fino a Euro 10.000,00 e A.U.	NO
da 40.000,00 a importo inferiori a 221.000,00 Euro	Affidamento diretto – previa valutazione di almeno 5 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. b D.lgs. 50/2016)	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 221.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Importi	Lavori	Poteri	Nomina Commissione
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G. fino a Euro 10.000,00 e A.U.	NO
da 40.000,00 a importi inferiori a 150.000,00 Euro	Affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, di 3 preventivi (art. 36 comma 2 lett. b D.lgs. 50/2016)	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
da 150.000,00 a importi inferiori a 350.000,00 Euro	Procedura negoziata – previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. c D.lgs. 50/2016)	A.U.	

da 350.000,00 a importi inferiori a 1.000.000,00 Euro	Procedura negoziata - previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. c-bis D.lgs. 50/2016)	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.548.000,00 Euro	Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
oltre 5.548.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Importi	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	Poteri	Nomina Commissione
Fino a 40.000,00 Euro	Affidamento Diretto	D.G. fino a Euro 10.000,00 e A.U.	NO
da 40.000,00 a importi inferiori a 100.000,00 Euro	Affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici (art. 36 comma 2 lett. b D.lgs. 50/2016)	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
da 100.000,00 a importi inferiori a 221.000,00 Euro	Gara Nazionale – D.Lgs. 50/2016	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

oltre 221.000,00 Euro	Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 50/2016	A.U.	SI se affidamento in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
-----------------------	---	------	---

Art. 5 – Poteri autorizzativi e figure competenti

1. I soggetti competenti ad autorizzare l'avvio delle procedure di scelta del contraente e la stipula dei relativi contratti di cui al presente Regolamento sono l'A.U. per ogni importo e il Direttore Generale fino a 10.000,00 euro.
2. E' fatta salva la possibilità di specifica delega per circostanze e motivazioni particolari o speciali.

Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento e Commissione giudicatrice

1. Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture deve essere nominato, da parte dell'Amministratore Unico, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché in base alle Linee Guida A.N.AC. n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera 1007/2017, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento unico di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.lgs. 50/2016. Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici per addivenire alla stipula del contratto e di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'esecutore dei lavori, prestatore di servizi o fornitore.
2. Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministratore Unico dovrà procedere alla nomina di una Commissione di aggiudicazione come previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. I criteri di scelta dei commissari di gara sono indicati nelle Linee Guida n. 5 di A.N.AC approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016 e s.m.i., aggiornate con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018, in vigore fino all'emanazione del "Regolamento di attuazione" di cui all'art. 216 comma 27 octies del D.lgs. 50/2016.
3. A fronte della sospensione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di scegliere i membri della Commissione giudicatrice tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'A.N.A.C., operata da parte dell'art. 1, comma 1, lett. c) della L. n. 55/2019, i membri della Commissione, per il periodo di sospensione dell'art. 77 comma 3 del Codice, potranno essere nominati internamente, ove ne sussistano i presupposti.

Art. 7 – Affidamento diretto

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantieri), FORLIFARMA, può inoltre procedere:

- all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori di importo inferiore a 150.000 euro possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente;

- all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 221.000 Euro mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

3. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati da FORLIFARMA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal suddetto articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice.

4. In caso di acquisto di modico valore per i quali sono certi il nominativo del contraente e l'importo di acquisto, si può procedere con un provvedimento di acquisto che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il nominativo dell'operatore economico, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

5. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

6. La richiesta dei preventivi può essere svolta via mail, pec, fax; la richiesta può anche essere effettuata telefonicamente per affidamenti di modico valore.

7. La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da FORLIFARMA; di norma è richiesta la presentazione di offerte a mezzo consegna di offerta cartacea o a mezzo pec/e-mail.

8. Gli esiti degli affidamenti diretti sono pubblicati ai sensi della normativa vigente e nell'ipotesi di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

9. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

10. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 8 - Procedure negoziate

1. Salvo l'affidamento diretto nei casi previsti dal precedente art. 7, l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettere c) e c-bis) del D.lgs. 50/2016 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione degli operatori individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici.

2. Alle procedure negoziate devono essere invitati soggetti idonei quantomeno nel numero indicato nelle tabelle di cui al precedente art. 4 per soglie di importi e tipologie di affidamenti ivi indicati. Per soggetti idonei s'intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

3. I requisiti soggettivi richiesti agli operatori economici non possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. quando riguardino iscrizioni in albi, registri o elenchi, salvo specifiche disposizioni normative.

4. La richiesta delle offerte nell'ambito della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettere c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016, è effettuata mediante pec o mediante piattaforma telematica, e deve contenere:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del Responsabile del procedimento;
- j) l'eventuale applicazione dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

4. Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 9 – Procedure di gara nazionale

1. Le procedure di gara nazionale si applicano per contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è superiore a Euro 100.000,00 per servizi e forniture in materia di architettura e ingegneria, a Euro 221.000,00 per servizi e forniture in genere e a Euro 1.000.000,00 per i lavori.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità ivi previste.
3. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
4. Si applicano i termini di ricezione delle offerte previsti agli artt. 60, 61 e 62, in base alla modalità di indizione prescelta nonché 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Indagini di mercato ed Albo Fornitori

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 od a cui richiedere i preventivi o soggetti a valutazione in caso di affidamento diretto per importi superiori a Euro 40.000,00 vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
2. L'avviso di indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con FORLIFARMA. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato FORLIFARMA si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
3. L'avviso è pubblicato sul proprio profilo di committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
4. Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.

Art. 11 – Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d'offerta.
2. Salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 FORLIFARMA procede all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 Euro;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 Euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d'offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 12 – Rendicontazione periodica

1. Il Direttore Generale è tenuto a rendicontare trimestralmente all'Amministratore Unico gli acquisti dallo stesso effettuati nell'ambito dei suoi poteri.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per ogni procedura di selezione o gara pubblica di cui al presente Regolamento, FORLIFARMA è tenuta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

2. Ove previsto dalla legge, FORLIFARMA provvederà dunque a richiedere per ogni procedura regolata dal presente Regolamento il Contributo Integrativo Gare (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

Allegati:

Allegato A: impegni di spesa

1. l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;

2. compartecipazione a spese, relative ad interventi di rilevanza aziendale, effettuate da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, Regioni, Province e Comuni e derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni, concessioni, accordi quadro, verbali istituzionali d'intesa, ecc.
3. acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
4. spese per corsi di formazione/aggiornamento del personale, ivi comprese quelle per la partecipazione a convegni e seminari;
5. spese per viaggi e trasferte;
6. acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l'acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;
7. pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
8. pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc. ;
9. spese postali e telegrafiche;
10. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
11. pagamento di multe e ammende, salva rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.